

## CESSAZIONE COMUNICAZIONE ANAGRAFE RAPPORTI

Copia risposte FAQ pubblicate sul sito ufficiale in [questa pagina](#)

### **CESSAZIONE PER LIQUIDAZIONE**

#### **Faq del 5 aprile 2016**

##### **Operatore finanziario in liquidazione volontaria a seguito di cancellazione dall'elenco 106 della Banca d'Italia - Quali adempimenti?**

In caso di liquidazione volontaria (o di procedura concorsuale) si applica il punto 5 del provvedimento del 10 febbraio 2015, e non il precedente punto 4 (applicabile alla cessazione dell'operatore per cause diverse dalle procedure concorsuali e di liquidazione).

In sostanza, l'operatore finanziario

a) durante la fase di liquidazione (o di svolgimento della procedura concorsuale):

- mantiene attiva la propria utenza SID, al fine di effettuare le comunicazioni mensili (che riguarderanno presumibilmente soltanto cessazioni di rapporti alla data di effettiva chiusura o cessione ad altri operatori finanziari)
- mantiene attiva la casella PEC al fine di ricevere le richieste di indagini finanziarie

b) Conclusa la fase di liquidazione con il deposito del bilancio finale in Camera di Commercio (o di approvazione del riparto finale in caso di procedura concorsuale):

- Invia entro 90 giorni i dati dei saldi dei rapporti attivi relativi al periodo infrannuale (vale a dire 1° gennaio anno conclusione liquidazione/data di deposito del bilancio) qualora siano presenti rapporti per i quali è prevista la comunicazione dei saldi
- Effettua l'ultima comunicazione mensile di cessazione dei rapporti qualora ancora attivi
- Effettua entro 30 giorni la comunicazione di cessazione della PEC al Registro Elettronico degli indirizzi - mediante Entratel o Fisco online - in base al tracciato allegato 5 al provvedimento del 12 novembre 2007 valorizzando il campo "luogo di tenuta della contabilità" ([PROGRAMMA COMUREI](#))
- Successivamente dismette la propria utenza SID

### **CESSAZIONE PER PERDITA DEI REQUISITI**

#### **FAQ del 21 ottobre 2016**

##### **Soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico (Holding e società finanziarie): quali adempimenti in caso di perdita dei requisiti oggettivi?**

Le holding e le altre società finanziarie che svolgono attività non nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 10 del decreto legislativo n. 141/2010, sono obbligati alla registrazione presso il Registro elettronico degli indirizzi (REI) e alle comunicazioni all'Archivio dei rapporti laddove svolgono prevalentemente attività finanziaria (vedere FAQ del 14 aprile 2016).

Qualora tali soggetti perdano i requisiti di prevalenza dell'attività finanziaria, sono tenuti a:

1. comunicare la cessazione dell'indirizzo PEC, via Entratel mediante una comunicazione basata sul tracciato apposito (potete usare il [PROGRAMMA COMUREI](#)) e avendo cura di valorizzare il campo del luogo di tenuta della contabilità.  
Si ricorda che:
  - l'accoglimento della richiesta di cancellazione è subordinato all'esito positivo delle attività istruttorie
  - la casella PEC, secondo quanto previsto dal provvedimento del 22 dicembre 2005, deve rimanere attiva per 30 giorni successivi alla richiesta di comunicazione al fine di dare seguito alle indagini in corso.
2. inviare una autocertificazione all'ufficio Dati Enti Esterni sottoscritta dal legale rappresentante, [qui il modello](#)
3. effettuare le ultime comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari
4. dopo 90 giorni, se non necessario per altri adempimenti, può chiedere la cessazione dell'utenza SID tramite l'apposito portale.

## **CESSAZIONE PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA**

### **FAQ del 9 luglio 2021**

**Cessione di ramo d'azienda da parte di un soggetto che permane in attività- Obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti e di riscontro alle indagini finanziarie.**

La cessione di un ramo d'azienda da parte di un soggetto che permane in attività, continuando a rivestire la qualifica di operatore finanziario, fa sì che il cedente sia responsabile di tutti gli atti eseguiti fino alla data effettiva di cessione del Ramo d'azienda. Il cessionario diventa responsabile da quella data in poi.

Quindi relativamente agli adempimenti previsti all'Archivio dei rapporti finanziari:

- il cedente comunica la chiusura dei rapporti ceduti;
- il cessionario comunica, con un nuovo ID rapporto, l'apertura dei rapporti acquisiti alla data di cessione;
- ciascun operatore darà riscontro – anche con la documentazione sottostante al rapporto – alle richieste di indagini finanziarie per il periodo in cui ha avuto in gestione il rapporto (rispettivamente prima o dopo la cessione a seconda che si tratti dell'operatore cedente o cessionario).

Da quanto sopra indicato, il cessionario non avrà la necessità di ricevere dal cedente gli archivi elettronici contenenti le informazioni relative ai rapporti acquisiti, in quanto sarà il cedente ad esserne responsabile (in caso di richieste di indagine) fino alla data di cessione del ramo d'azienda.

I soggetti coinvolti dovranno inviare una comunicazione all'Agenzia, all'indirizzo [dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it](mailto:dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it), nella quale dovranno descrivere l'operazione di cessione, indicare il numero dei rapporti trasferiti, dichiarare gli impegni assunti con riguardo alle comunicazioni all'Archivio dei rapporti e alle richieste di indagini finanziarie.

## **SCISSIONE SOCIETARIA PARZIALE**

### **FAQ del 9 luglio 2021**

**Trasferimento di rapporti finanziari a seguito di scissione societaria parziale con prosecuzione dell'attività finanziaria da parte della società scissa - Obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti e di riscontro alle indagini finanziarie.**

Il trasferimento di rapporti finanziari a seguito di un'operazione societaria di scissione, ex art 2506 cod. civ., con prosecuzione dell'attività finanziaria da parte della società scissa, può essere gestito, in termini di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari, come la Cessione di ramo d'azienda.

A tal riguardo si rimanda a quanto previsto nella faq precedente.

## **CESSAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA A SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE**

### **FAQ del 9 luglio 2021**

**Cessazione dell'attività finanziaria con confluenza in uno o più operatori finanziari - Obblighi di comunicazione all' Archivio dei rapporti e di riscontro alle indagini finanziarie.**

Quando il soggetto obbligato cessa la propria attività a seguito di un'operazione straordinaria ( *fusione, incorporazione, scissione, cessione di azienda*), e confluisce in un altro soggetto che svolge attività finanziaria, deve trasferire a quest'ultimo le informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti.

In sintesi questi i punti da eseguire:

- 1) richiesta di cancellazione dal registro anagrafe tributaria da parte dell'incorporato con indicazione del soggetto subentrante; (Programma [ComuREI](#))
- 2) attesa della ricevuta di accettazione della stessa;
- 3) informare l'ADE tramite l'indirizzo email [dc.ti.basidati.comunicazioni@agenziaentrate.it](mailto:dc.ti.basidati.comunicazioni@agenziaentrate.it) dell'operazione ed attendere risposta di autorizzazione avvenuta;
- 4) invio della comunicazione di tipo 8 da parte dell'incorporante (predisposta da Star Infostudio gratuitamente su vostra richiesta)

Quindi l'operatore di confluenza è tenuto, **entro 60 giorni dal trasferimento**, a "prendere in carico" i rapporti acquisiti.

Questo viene fatto con la tipologia di comunicazione di tipo 8 = Presa in carico di rapporti.

È necessario che l'operatore incorporato abbia correttamente comunicato la cancellazione dal registro PEC nel REI per le Indagini Finanziarie della PEC in modo da consentire all'Agenzia di eseguire correttamente la confluenza anche ai fini delle indagini finanziarie. La comunicazione di cessazione PEC vale anche a fini amministrativi e, pertanto, non occorre ulteriore comunicazione all'Ufficio;

#### **Riportiamo anche una risposta di Sogei per il caso specifico:**

La società che cessa l'attività (la confluita) deve prima effettuare una comunicazione di cessazione della PEC ai fini delle Indagini Finanziarie, analogamente a quanto venne fatto in sede di apertura dell'attività finanziaria. La comunicazione non significa che la PEC debba essere chiusa, ma che essa non è più utilizzata "ai fini delle Indagini Finanziarie". In tale comunicazione è previsto l'inserimento dell'informazione della società in cui si confluisce, e alla quale arriveranno le richieste di Indagini Finanziarie.

Il tracciato e le modalità per tale comunicazione sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate seguendo il percorso: [Home-Schede Informative e Servizi-Comunicazioni-Comunicazioni Indagini Finanziarie-Trasmissione Pec](#)

Solo successivamente (almeno un giorno) all'invio con ricevuta OK di tale comunicazione potete ripetere l'invio della comunicazione di tipo 8 "Presa in carico".

## **FUSIONE IN SOGGETTO CHE NON SVOLGE ATTIVITA' FINANZIARIA**

### **FAQ del 23 marzo 2016**

**In caso di fusione per incorporazione di un operatore finanziario in soggetto incorporante che non svolge attività finanziaria, quali sono gli adempimenti del soggetto incorporato?**

Si applicano le disposizioni del punto 4 del provvedimento del 10 febbraio 2015:

In caso di cessazione dell'operatore finanziario si applicano le disposizioni del punto 4 (\*) del provvedimento del 10 febbraio 2015 per quanto riguarda l'Archivio e del punto 6 (\*\*) del provvedimento per quanto riguarda il Registro elettronico degli indirizzi.

In particolare, l'operatore finanziario incorporato deve:

- a) tenere attiva l'utenza SID per il tempo necessario ad effettuare gli ultimi adempimenti e per **almeno 90 giorni dalla cessazione**
- b) mantenere attiva la casella PEC nei 30 giorni successivi alla data indicata sulla ricevuta telematica della comunicazione cessazione
- c) dare riscontro alle richieste di indagine finanziaria eventualmente pervenute nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cessazione.

Nel caso particolare in cui un operatore finanziario venga incorporato in un soggetto non operatore finanziario non obbligato agli adempimenti correlati all'iscrizione al REI (indagini, monitoraggio, FATCA/CRS) la comunicazione di chiusura della PEC va gestita come un caso di cessazione senza confluenza e pertanto non deve essere compilata la sezione del tracciato record relativa all'incorporante. Dovrà essere invece evidenziato il luogo di tenuta delle scritture contabili.

#### **Provvedimento n. 18269/2015 del 10 febbraio 2015**

(\*)

##### **4. Operatori finanziari che cessano l'attività senza confluenza in altro operatore finanziario**

4.1. Gli operatori che cessano la propria attività senza confluenza in altro soggetto operatore finanziario mantengono attiva la propria utenza S.I.D. e trasmettono entro 90 giorni dalla cessazione i dati, di cui al provvedimento del 25 marzo 2013, relativi al periodo infrannuale in cui hanno svolto attività finanziaria.

(\*\*)

##### **6. Consolidamento delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari**

6.1. Al fine di garantire il consolidamento dei dati dell'Archivio dei rapporti non sono consentite variazioni delle informazioni annuali e mensili pervenute oltre 90 giorni dai termini stabiliti ai punti 1 e 2 del presente provvedimento ovvero dalla ricezione degli esiti di elaborazione trasmessi dall'anagrafe tributaria.

### **Riportiamo anche una risposta di Sogei circa la data da utilizzare per comunicare la chiusura dei rapporti dell'incorporato**

Buongiorno, con riferimento al quesito sotto riportato, si ritiene che sia più opportuno, nel caso di estinzione di una società per incorporazione in un'altra che non è operatore finanziario, comunicare la chiusura dei rapporti [alla data di estinzione](#) della Società incorporata.